

Il Bill of Rights (1689)

da *Bill of Rights*, in F. Gaeta-P. Villani, *Documenti e testimonianze*, Principato, Milano, 1971

La Petition of Rights del 1628 e il Bill of Rights («disegno di legge per i diritti») del 1689 costituiscono con la Magna Charta del 1215 e l'Habeas corpus Act del 1679 i documenti sui quali si fonda tutto il sistema costituzionale inglese. Se poniamo a confronto i primi due testi, vediamo che i principi enunciati sono gli stessi, pur se fra essi v'è una profonda differenza di tono e di sostanza. Nella Petizione del 1628 i Lords spirituali e temporali e i Comuni presentano «umilmente» (articolo I) le loro proteste e le loro richieste e «supplicano umilmente» (articolo X) che vengano accolte; nel Bill of Rights del 1689 Lords e Comuni stabiliscono essi stessi che Guglielmo e Maria «sono dichiarati Re e Regina d'Inghilterra» e con lo stesso atto definiscono i limiti del loro potere. Con ciò la monarchia inglese perdeva definitivamente il proprio carattere di diritto divino e acquistava quello contrattuale, traendo la sua investitura dal Parlamento. Tutto ciò senza spargimento di sangue, senza persecuzioni della parte soccombente, per cui la rivoluzione del 1688 è passata alla storia con il nome di «gloriosa». In forza di questo atto l'Inghilterra si affidava a Guglielmo III d'Orange, ponendolo alla testa della coalizione anti-francese, come campione delle libertà protestanti.

I Lords Spirituali e Temporali e i Comuni [...] dichiarano:

Che il preteso potere di sospendere le leggi, o l'esecuzione delle leggi, per autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale.

Che il preteso potere di dispensare dalle leggi, o dall'esecuzione delle leggi, per autorità regia, come è stato affermato ed esercitato recentemente, è illegale [...]

Che imporre tributi in favore o ad uso della corona, per pretese prerogative, senza l'approvazione del Parlamento, per un periodo più lungo o in altra maniera che lo stesso Parlamento non ha e non avrà concesso, è illegale.

Che i sudditi hanno il diritto di petizione al Re ed ogni incriminazione o persecuzione per tali petizioni sono illegali.

Che riunire e mantenere nel Regno in tempo di pace un esercito stabile, se non vi è il consenso del Parlamento, è contro la legge.

Che i sudditi Protestanti possono tenere armi per loro difesa adeguate alla loro condizione e permesse dalla legge.

Che l'elezione dei membri del Parlamento deve essere libera.

Che la libertà di parola e di discussione o di stampa in Parlamento non deve essere impedita o contestata in nessuna corte o luogo fuori del Parlamento.

Che non devono essere richieste eccessive cauzioni, né ammende eccessive, né inflitte pene crudeli e inusitate.

Che i giurati devono essere debitamente iscritti nelle liste e debitamente nominati, e che i giurati dei processi di alto tradimento devono essere liberi proprietari.

Che ogni consenso o promessa di pagamento di pene pecuniarie prima che il reo sia convinto è illegale e nulla.

E che, per far giustizia di ogni gravezza e per emendare, rafforzare e preservare le leggi, le riunioni del Parlamento devono esser tenute frequentemente [...]

Ed essi chiedono e domandano con insistenza l'osservanza di tutti e ciascuno dei predetti punti come loro indubbi diritti e libertà... Pienamente fiduciosi che Sua Altezza il Principe d'Orange vorrà perfezionare l'opera di liberazione da lui iniziata e li vorrà preservare dalla violazione dei diritti che essi hanno qui affermato e da ogni altro attentato alla loro religione, ai loro diritti e libertà, i detti Lords Spirituali e Temporali e i Comuni riuniti a Westminster stabiliscono che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa di Orange, sono dichiarati Re e Regina di Inghilterra, Francia e Irlanda e dei domini ad esse appartenenti.